

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560-389-A 86

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 86

ALLEGATO (*Parere approvato dalla commissione*) 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 Febbraio 2024.

**Delega al Governo in materia di florovivaismo.
C. 1560-389-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 27 Febbraio 2024. — Presidenza
del presidente Mirco CARLONI.*

La seduta comincia alle 13.05.

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega
per la revisione del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI, (LEGA), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. In particolare, il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 6-*quater*, reca disposizioni in materia di illeciti, sanzioni, formazione e rafforzamento del controllo; il Titolo II, composto dagli articoli da 7 a 8-*bis*, reca disposizioni in materia di micromobilità; il Titolo III, composto dagli articoli da 9 a 12, reca disposizioni in materia di segnali e di regole di comportamento in casi particolari; il Titolo IV, composto dagli articoli da 13 a 16-*bis*, reca disposizioni in materia di sosta, di circolazione in casi particolari e di strade; il Titolo V, composto dagli articoli 17 e 18, reca delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale, nonché disposizioni finali.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che risultano di competenza della Commissione Agricoltura le disposizioni contenute all'articolo 15-*ter* e al

comma 4 dell'articolo 17 del disegno di legge.

L'articolo 15-ter sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 57 del codice della strada, in materia di macchine agricole. In particolare, vengono definite tali le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale – mentre attualmente ci si riferisce alle attività agricole e forestali –, le quali possono, in quanto veicoli, circolare su strada: per il proprio trasferimento; per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale; nonché per il trasporto di addetti alle lavorazioni, e, – in maniera innovativa rispetto al testo attuale – nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.

Rileva, quindi, che l'articolo 17, comma 4, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per la modifica della disciplina prevista dal codice della strada, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo codice e delle altre norme di settore vigenti. In particolare, tra le materie oggetto di modifica ai sensi del citato articolo 17, comma 4, rientra anche la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'U-

nione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e la disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine (lettera g)). Ritene si tratti di semplificazioni importanti per il settore agricolo, auspicato da tempo e in linea con i cambiamenti in atto nel comparto.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) dichiara che il suo gruppo voterà contro il provvedimento in quanto, al di là delle semplificazioni introdotte, in Commissione di merito non hanno trovato riscontro alcune loro proposte in ordine al ruolo dei comuni in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 Febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » (C. 1435 Governo e abbinate), quale risultante dalle proposte emendative approvate;

considerato che le disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione Agricoltura sono contenute nell'articolo 15-ter e al comma 4 dell'articolo 17 del disegno di legge;

in particolare, preso atto con favore che:

l'articolo 15-ter sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 57 del codice della strada, introducendo una nuova

ed aggiornata definizione di macchine agricole;

il comma 4 dell'articolo 17, comma 4, include tra gli ambiti ricompresi nella disciplina del codice della strada che potranno essere oggetto di prossimo intervento regolamentare da parte del Governo, la classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, e la disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine (lettera g),

esprime

PARERE FAVOREVOLE